

COMUNE DI DOLIANOVA
Provincia di Cagliari

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di C.C. n° 57 del 30.09.2004

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto comunale, i comportamenti e le attività dei cittadini comunque influenti sulla vita della comunità del comune al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei consociati e la più ampia fruibilità dei beni pubblici e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 267/00, compete al Comune, nel rispetto dei principi sanciti dagli artt. 5 e 128 della Costituzione, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Articolo 2

Vigilanza

In via prioritaria, compete al Corpo di Polizia Municipale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento avvalendosi dei poteri di accertamento previsti dall'art.13 della L.689/1981 nonche', in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali ed alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Articolo 3

Oggetto e applicazione

Il regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- tutela fruizione e sicurezza della convivenza urbana;
 - gestione e controllo delle attività produttive;
1. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dalla Autorità comunale mediante ordinanza. In caso di necessità e di urgenza, gli agenti della forza pubblica possono emanare ordini orali finalizzati alla prevenzione generale ed alla sicurezza dell'incolumità personale.
 2. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i consociati, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 5

Disciplina del sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana sono presidiate in via amministrativa mediante sanzioni pecuniarie secondo il procedimento e gli importi stabiliti nel titolo IV.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegua, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa. Nella evenienza in cui il soggetto tenuto non ottemperi alla sanzione accessoria nel termine di giorni cinque, naturali e consecutivi, dalla notifica della diffida ad adempiere, il fatto costituisce ulteriore violazione al Regolamento presidiata da una nuova sanzione amministrativa.
3. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero.

TITOLO II

TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo II

Articolo 6

Prerogative della Amministrazione comunale

1. Per ragioni di pubblica utilità connesse alla tutela, fruizione e sicurezza della convivenza in ambiente urbano, in assenza di valide alternative l'autorità municipale potrà far collocare, a carattere temporaneo o permanente, impianti di pubblica illuminazione, tabelle varie, reti tecnologiche, contenitori, elementi di arredo urbano e segnaletica stradale in adiacenza o nei muri esterni di edifici pubblici o privati¹.
2. Fermo restando che la rimozione o il danneggiamento abusivo degli impianti installati, a norma del comma precedente, è soggetto alle sanzioni previste per l'articolo 7, il solo comportamento ostantivo da parte del proprietario dell'edificio - che non trasmodi in resistenza alla forza pubblica - è punito a norma del presente regolamento.

Articolo 7

Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale

1. Fermo restando che le norme del titolo II fissano obblighi e divieti speciali, in via residuale a salvaguardia della sicurezza e del decoro dell'abitato è vietato:
 - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo rilascio di preventiva autorizzazione;
 - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici e privati²;
 - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e. collocare, affiggere o appendere alcunché su edifici pubblici, chiese, impianti di reti tecnologiche, pertinenze stradali o altri beni di rilevanza pubblica nonché edifici privati di importanza storico-artistica;

¹ La previsione contenuta nell'articolo 5 non è strutturalmente espressiva di un precetto. Essa mira ad esprimere un concetto generale, recentemente caduto in desuetudine, in ragione del quale si afferma la necessità di realizzare i fini pubblici anche contro la volontà del soggetto privato che possa essere portatore di un interesse contrapposto. Questa riproposizione, in chiave normativa, di una logica provvedimentale dell'agire della P.A., pur se contrastabile serenamente in punto teorico, riscuote dei meriti pratici indiscutibili:

- legittima l'agire della P.A. nel portare a definizione l'interesse pubblico;
- rassicura l'operatore in ordine alla coerenza sistematica di quanto va compiendo nell'interesse pubblico;
- convince il cittadino portatore dell'interesse configgente a sottoporsi alla finalità pubblicistica perseguita dalla P.A., anche dietro timore della comminazione di una sanzione.

² Ovviamente, con riguardo agli edifici privati, rientra nel diritto disponibile del proprietario la facoltà di imbrattare le parti dell'edificio di sua proprietà che non siano visibili dalla pubblica via. La norma, così sinteticamente estesa, aspira a limitare quegli atti vandalici che a vario titolo vengono compiuti sugli edifici pubblici o privati. Per altro, laddove il contesto culturale cittadino lo consenta potrebbero prevedersi forme di autorizzazioni per attività di realizzazione di "murales".

- f. praticare giochi di qualsiasi genere sulla carreggiata aperta al pubblico transito; praticare giochi suscettibili di creare disturbo o di procurare pericolo di danno sui marciapiedi, nelle piazze pedonalizzate e sotto i portici salvo che le attività non siano state preventivamente autorizzate in ricorrenza di occasioni particolari³;
 - g. circolare con biciclette e monopattini o similari all'interno di piazze, giardini pubblici e strade in cui è posto divieto di transito per tutti i veicoli, salvo vengano portati a braccia;
 - h. praticare il lancio o collocare sul parabrezza dei veicoli in sosta volantini o simili⁴;
 - i. lanciare petardi in direzione o vicinanza di persone e veicoli quando dallo scoppio derivi pericolo e molestia;
 - j. spostare, manomettere, rompere i contenitori dei rifiuti;
 - k. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi.
2. Le sanzioni relative al presente articolo, codificate al titolo IV, si applicano solo a condizione che il comportamento vietato indicato non sia altrimenti previsto e sanzionato in diversa disposizione del presente regolamento o da diversa norma di legge nel rispetto del principio di specialità sancito dall'art. 9 della L.689/81.
 3. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo II, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

Sezione II: Della pulizia e dell'igiene

Articolo 8

Pulizia ed igiene: obblighi

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti.

³ La previsione di detta voce di divieto non rientra più, in generale, nei ritmi e nei tempi delle città; al fine di ripopolare centri abitati o periferie, con sempre maggiore frequenza, le Amministrazioni comunali organizzano manifestazioni ludiche d'intrattenimento. Alla luce della constatazione di siffatta realtà, apparirebbe opportuno prevedere la possibilità di derogare a detto divieto tutte le volte in cui il Comune, propositosi come soggetto organizzatore o promotore della manifestazione, abbia - previa garanzia del rispetto della sicurezza stradale - autorizzato l'uso speciale della sede stradale per finalità ludiche.

⁴ La previsione di detto divieto è meramente eventuale; ben potrebbe il Comune ritenere di assecondare forme promozionali di beni e servizi locali attraverso la distribuzione o la collocazione di depliantes e volantini da parte di privati. Detta attività, ove autorizzata costituirebbe, per altro un'entrata tributaria per l'Ente. Del pari è evidente che la pubblicità, ancorchè autorizzata, debba essere svolta in modi e forme compatibili con la corretta fruizione degli spazi urbani. Ne consegue che il lancio di volantini (causa di imbrattamento del suolo pubblico) o il loro posizionamento sui parabrezza delle vetture debba essere comunque vietato.

3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui ai comma precedenti, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono assoggettati al canone o tributo per l'occupazione del suolo pubblico⁵.
4. I proprietari, conduttori o detentori di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, laddove il regolamento edilizio non ne sancisca l'obbligo, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati⁶.
5. Le aree pubbliche e private, i cortili, i terreni scoperti, le case e gli edifici, soprattutto se disabitati, devono essere costantemente tenuti puliti e sgombri a cura dei proprietari, conduttori o detentori, da erbacce, sterpaglie e rifiuti di ogni genere e recintati in modo da impedire lo scarico, da parte di terzi, di immondizie e di altri rifiuti.
6. E' fatto divieto di coltivare fave all'interno del centro abitato e fino ad una distanza di 100 metri dalle ultime abitazioni.

Articolo 9

Pulizia ed igiene: divieti

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare, ai lati delle case o davanti alle medesime o nei cortili, qualsiasi oggetti o materiali, quando gli stessi possano comportare l'annidamento di roditori, animali randagi, parassiti o l'accumulo di detriti e polvere;
 - b. compiere, in luogo (o in vista del) pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - c. orinare e defecare in luogo pubblico;
 - d. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;
 - e. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - f. procedere alla pulizia o sbattitura di tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o altro, procurando insudiciamento o impolveramento delle aree sottostanti;
 - g. spaccare e segare legna su suolo pubblico o di uso pubblico;
 - h. alimentare animali nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici;
 - i. accumulare o spargere letame sui terreni in area pubblica o privata;
 - j. imbrattare il suolo con vernici o altro materiale indelebile⁷;
 - k. riversare nelle caditoie, o lungo i margini delle strade grassi sostanze oleose ed altri liquidi derivanti da veicoli, attrezzature meccaniche o da residui di preparazione di alimenti, salvo che

⁵ Trattasi di una opzione possibile che aspira ad incentivare la tutela della pulizia dell'ambiente urbano a scapito dell'interesse economico del Comune a percepire il canone per l'occupazione dei suoli o delle aree pubbliche.

⁶ La norma caso si riferisce a rifiuti minuti che non qualificano l'area come sede di deposito plurimo ed incontrollato di rifiuti solidi urbani. In tali casi, difatti, troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.lgs 22/97.

⁷ Si fa osservare che il divieto non si estende ai così detti "madonnari", ovvero a quegli artisti di strada che riproducono su suolo pubblico, interdetto al passaggio veicolare, immagini sacre o meno di pregio artistico. La disciplina dei mestieri girovaghi, scomparsa dal panorama normativo nazionale a seguito dell'abrogazione del comma 1 e 2 dell'art. 121 del T.U.L.P.S. , sarà trattata nel titolo terzo.

la tipologia e le quantità dei prodotti sversati non integrino gli estremi della violazione di specifiche leggi speciali in materia ambientale⁸;

- l. svolgere attività, anche all'interno della proprietà privata, che producono la fuoriuscita di vapori, gas, polveri o rifiuti speciali o altre esalazioni moleste o potenzialmente insalubri per la collettività e per le persone presenti nelle abitazioni adiacenti.
- m. bruciare, anche all'interno della proprietà privata, erbacce, stoppie, fogliame, carta, cartone, materiale plastico, gomma, oli ed in genere qualsiasi materiale la cui combustione sia nociva o molesta per la collettività e per le persone presenti nelle abitazioni adiacenti.
- n. compiere sulle aree pubbliche operazioni di lavaggio, di qualsiasi tipo, con e senza detergenti, di cose o materiali, compresi i veicoli e gli animali, nonché riversare sulle stesse aree i liquidi prodotti dalle predette attività svolte in area privata;
- o. gettare materiali di demolizione o residui di lavorazioni che possano produrre rumori, polvere o imbrattamento sulla pubblica strada o su proprietà private vicine⁹.

Articolo 10

Gestione dei rifiuti

3. I rifiuti solidi urbani devono essere conferiti e raccolti secondo le specifiche modalità stabilite dall'Amministrazione comunale con apposito regolamento, cui si rinvia.

Sezione III: Del decoro e dell'assetto degli edifici

Articolo 11

Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. Ferma restando la necessaria previsione negli strumenti urbanistici attuativi vigenti i proprietari degli edifici, indipendentemente dalle implicazioni statiche degli stessi, hanno l'obbligo di procedere al rinnovo degli intonaci ed al colorimento delle facciate ogni qual volta occorra, dietro disposizione motivata dell'autorità tecnica comunale.
3. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici; tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza; ferma restando la disciplina

⁸ La disciplina del capoverso testé indicato si riferisce a piccolissimi ed occasionali eventi di miscelazione alle acque di sostanze capaci di realizzare una turbativa minima dell'igiene pubblica (che si proietti più sul disturbo recato presso i vicini che non sulla tutela ambientale). Resta di palese evidenza, difatti che gli eventi di sversamento dei liquidi sono contemplati e puniti dal D.lgs 22/97 (allorquando non siano raccordati alla rete mediante scarichi) ovvero dal D.lgs 155/99 (se raccordati agli scarichi).

⁹ La norma non vieta il getto di detti materiali (che ovviamente è da intendersi per autorizzato nel contesto degli atti relativi alle opere edili a cui si riferiscono), bensì punisce la modalità con cui detto getto avviene (non con riferimento ai pericoli che da detto getto possano conseguire). Ovviamente, il collocamento e il getto pericoloso di cose – comportamenti contemplati e puniti dal Codice Penale (per altro parzialmente depenalizzati dal D.lgs 507/99) – non troveranno ripetizione pleonastica nel corpo del regolamento di Polizia Urbana.

dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di regolamento.

4. In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruite in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti; se non previsto da altre disposizioni comunali, le canne dei camini e di altre sorgenti di fumo dovranno sporgere di almeno due metri dal tetto dell'edificio da cui emergono e dal tetto di altri edifici costruiti in aderenza.

Articolo 12

Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti

1. È vietata la collocazione di tende esterne e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno senza che sia stata rilasciata specifica autorizzazione comunale¹⁰.
2. È vietato lasciare in stato di fatiscenza le tende e le vetrine; queste andranno pulite e mantenute, costantemente in buono stato e dovranno in alcun modo essere di ostacolo alla libera circolazione di pedoni e veicoli.

Articolo 13

Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi

1. Nei parchi pubblici aperti può consentirsi, previa autorizzazione: l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli non motorizzati¹¹; l'attività dello spettacolo viaggiante; attività di somministrazione o di vendita di alimenti e bevande¹².
2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma precedente è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo delle attrezzature noleggiate.
3. L'Autorità comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni contingibili.

Articolo 14

Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
 - a. cogliere erbe e fiori;

¹⁰ La previsione di detto comma ha una mera funzione di strutturazione organica dell'argomento. In quanto destinate ad incidere sull'aspetto estetico dell'edificio cui hanno pertinenza (lo stesso dicasi per le vetrine) non può omettersi di considerare le tende sul piano del regolamento di Polizia Urbana. La sanzione prevista per l'ipotesi di installazioni non autorizzate si aggiunge (in quanto non v'è rapporto di specialità) a quelle previste dal regolamento edilizio comunale o dalla legislazione edilizia vigente stante la natura di abuso edilizio cui è associata la realizzazione di tali manufatti (ove non autorizzati). Sensata, oltre che opportuna, la previsione dell'obbligo di mantenere in perfetto stato di pulizia tende e vetrine. Non appare, di contro, opportuno definire in questa sede la portata, la dimensione e la tipologia dei predetti manufatti.

¹¹ Ovviamente, ove la dimensione del parco sia tale da consentirlo, possono essere autorizzate anche vetture da piazza a trazione animale.

¹² La gamma delle attività insediabili nei parchi è tendenzialmente aperta; nulla osterebbe, difatti a consentirvi la vendita di giornali e riviste o di souvenirs e di oggettistica varia. La scelta di autorizzare o meno tali attività appartiene alla determinazione di ordine politico in sede di adozione del presente regolamento.

- b. salire sugli alberi;
- c. danneggiare la vegetazione;
- d. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- e. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- f. calpestare le aiuole;
- g. calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza dell'Autorità competente;
- h. condurre a pascolo gli animali.

Sezione IV: Del suolo e dello spazio pubblico

Articolo 15

Disciplina dell'occupazione

1. E' vietato occupare in qualsiasi modo occupare il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione dell'Autorità comunale.
2. Previa acquisizione di parere favorevole della Polizia Municipale, con riguardo al rispetto del Codice della Strada, e dell'ufficio tecnico comunale, con riguardo alla compatibilità urbanistica ed edilizia delle installazioni, sono autorizzabili le occupazioni, a carattere temporaneo o permanente del suolo pubblico.
3. Dette autorizzazioni presuppongono, comunque, il rispetto della normativa igienico sanitaria.
4. Sono condizioni essenziali per il rilascio dell'autorizzazione:
 - a. che l'installazione non gravi su parti della carreggiata destinate alla circolazione dei veicoli;
 - b. in prossimità di incroci, le installazioni non dovranno essere di ostacolo alla visuale di sicurezza necessarie;
 - c. le installazioni non dovranno essere collocate su sede stradale soggetta a divieto di sosta, in quanto questa è ammissibile (con riguardo alla carreggiata) esclusivamente sulle aree, normalmente, destinate alla sosta dei veicoli;
 - d. l'area occupata dall'installazione non deve interferire con le fermate del mezzo pubblico;
 - e. l'installazione dovrà essere realizzata in modo tale da lasciare uno spazio per i flussi pedonali che di norma deve essere di metri due (può fare eccezione il caso in cui l'installazione è posta a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede).
5. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.
6. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
7. Tutte le occupazioni di suolo possono essere assoggettate a prestazione di garanzia fidejussoria laddove dalle installazioni fisse o mobili possano derivare danni alla sede stradale o alle sue pertinenze.

Articolo 16

Tipologia dell'occupazione

1. Possono essere rilasciate autorizzazioni per occupazioni a carattere occasionale e permanente.
2. Sono occasionali le occupazioni caratterizzate dalla temporaneità e non ripetitività normalmente effettuate con strutture mobili ed in particolare:
 - a. strutture di supporto ad esposizioni temporanee;
 - b. veicoli per traslochi e strutture di supporto a lavori pubblici;
 - c. strutture pubblicitarie non stabilmente infisse al suolo;
 - d. strutture di supporto a manifestazioni civili politiche e religiose;
 - e. strutture di supporto a sagre e fiere;
 - f. strutture semoventi di spettacoli viaggianti e per mestieri girovaghi.
3. Sono permanenti le occupazioni continuative e caratterizzate da strutture, di norma, stabilmente collocate o infisse al suolo ovvero ripetitivamente collocate sugli stessi siti ed in particolare:
 - a. chioschi, banchi, “dehors” tende ed edicole;
 - b. elementi di arredo urbano.

Articolo 17

Modalità di autorizzazione

1. Chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell’art. 16 lettere a) b) c) deve presentare dichiarazione al Comune almeno 15 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione con indicazione:
 - a) del periodo di estensione della stessa;
 - b) della localizzazione esatta delle aree da occupare;
 - c) delle strutture mobili da utilizzare;
 - d) della presa d’atto ed attestazione di conformità dell’occupazione alle condizioni prescritte dall’articolo 15 commi 3 e 4;
 - e) dell’avvenuto pagamento del prescritto canone per l’occupazione di suolo.
2. Premesso che il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla prescritta licenza di Polizia Amministrativa o Commerciale (ove previste), chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 2 dell’art. 16 lettere d) e) f) deve presentare istanza di autorizzazione al Comune almeno 30 giorni prima, rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione, con indicazione, oltre a quanto definito al comma precedente anche:
 - a) delle modalità di occupazione;
 - b) delle strutture fisse da utilizzare;
 - c) della dichiarazione di conformità alla normativa comunitaria degli impianti da utilizzare.
3. Premesso che il rilascio dell’autorizzazione è subordinato alla prescritta licenza di Polizia Amministrativa o Commerciale nonché delle licenze o permessi edilizi (ove previsti), chiunque intenda occupare suolo pubblico per una delle tipologie di cui al comma 3 dell’art. 16 lettere a) b) deve presentare istanza di autorizzazione al Comune, almeno 30 giorni prima rispetto alla data di inizio del periodo di occupazione, con indicazione, oltre a quanto definito ai precedenti commi anche:
 - a. relazione tecnico descrittiva redatta da tecnico abilitato indicante le caratteristiche della struttura, i riferimenti allo stato di fatto dell’area interessata, nonché l’indicazione della disciplina di sosta o divieto dell’area su cui la struttura viene ad interferire;
 - b. fotografie a colori del luogo dove la struttura dovrà essere inserito.

Sezione V : Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano¹³

Articolo 18

Gli animali e la tutela dell'igiene

1. È vietato allevare o detenere all'interno del perimetro del centro abitato, delimitato in conformità all'art. 4 del D.lgs 285/92, animali da soma o da tiro, o animali destinati alla macellazione nonché i suini. Il Sindaco può autorizzare la detenzione di un giogo di buoi o di un solo equino per abitazione a condizione che la stalla rispetti le seguenti prescrizioni:
 - a) distanza minima dalle altre abitazioni 10 mt.
 - b) pavimentazione facilmente lavabile;
 - c) pulizia costante dell'animale e della stalla;
 - d) raccolta e smaltimento immediato delle deiezioni.
2. È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.
3. È vietato mantenere, anche in area privata, all'interno del perimetro del centro abitato, un numero di animali da cortile superiore a 8 unità, intendendosi per animali da cortile il pollame, i conigli, volatili di piccola taglia.
4. I galli che col proprio canto disturbano il riposo e le occupazioni delle persone, specie nelle ore notturne, devono essere rimossi a cura e spese del proprietario.
5. In ogni caso chiunque detenga animali, anche se di affezione, deve applicarsi nel garantire la massima e costante pulizia degli animali stessi, delle aree ove questi vivono, comprese la raccolta e smaltimento quotidiani delle deiezioni, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.
6. E' vietato il transito ed il pascolo di bestiame, mandrie e greggi nel centro abitato. Nel caso di inosservanza il trasgressore è tenuto alla immediata pulizia delle pertinenze stradali.

Articolo 19

Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi

1. L'Amministrazione comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalle LL.RR. 18 maggio 1994, n°21 e 1 agosto 1996, n°35, promuove e disciplina il controllo del randagismo, onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
2. A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL., promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici; esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali.

¹³ La disciplina del mantenimento degli animali in ambito urbano, contenuta nella presente sezione, è strutturata in due segmenti indipendenti; da una parte v'è la preoccupazione di evitare che il centro abitato (per la cui definizione si demanda ad un atto che obbligatoriamente il Comune deve adottare ai sensi del C.d.S.) diventi sede di stalle o di esercizio di attività zootecniche a carattere professionale. Dall'altra parte v'è la disciplina del trattamento dei così detti "animali d'affezione" che supera i retaggi anti animalisti dei decenni precedenti per essere collocata in un'ottica di tutela, coerente con la legislazione quadro, approvata con legge n. 281/91 ed in linea con la prevalenza delle disposizioni regionali che incidono, nel dettaglio, la materia.

3. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
4. Nel condurre all'aperto, sulla pubblica via, ovvero nelle aree condominiali, i propri cani, è fatto obbligo ai proprietari di mantenerli al guinzaglio; alternativamente al guinzaglio, il cane deve essere calzato con museruola.
5. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali, quando dalle condizioni di detenzione l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22:00 alle ore 08:00, la pubblica o privata quiete.
6. Gli agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata; ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia, a cura delle associazioni protezionistiche o dei gestori dei rifugi convenzionati con il Comune, a spese del trasgressore.

Articolo 20

Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici

1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, i cani possono essere lasciati liberi, purché nelle condizioni definite dal precedente art. 19, esclusivamente nelle aree, ove esistenti, loro appositamente destinate ed opportunamente delimitate e segnalate. Dei danni che i cani eventualmente possono provocare al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari o i soggetti nell'occasione tenuti al controllo e sorveglianza.
2. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati deve prevedere uno spazio di almeno 8 metri quadrati per animale adulto, fatte salve particolari esigenze di razza, osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 metri di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.
3. A garanzia dell'igiene e a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani e a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime nei contenitori di rifiuti solidi urbani.
4. E' vietato introdurre cani all'interno delle aiuole, ancorché condotti al guinzaglio.
5. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
6. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza dell'autorità comunale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Sezione VI: Della tutela della quiete e del riposo

Articolo 21

*Disposizioni generali*¹⁴

1. Le industrie insalubri e le attività rumorose devono essere poste nelle zone appositamente assegnate, agli stabilimenti industriali ed artigianali, o comunque produttivi, dalle previsioni degli strumenti urbanistici.
2. Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al D.lgs 285/92, questi non possono essere iniziati prima delle ore 7:00 e continuati dopo le ore 19:00. E' fatto obbligo di osservare una pausa ininterrotta dei lavori rumorosi tra le ore 14:00 e le ore 16:00 di ogni giorno.
3. I servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Articolo 22

Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, in luogo tanto pubblico quanto aperto al pubblico o privato, non è mai consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 24:00 e le ore 8:00.
2. I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate stringenti prescrizioni ed orari volti ad evitare qualsiasi pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 23

Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

¹⁴ La legge 26/10/95 n. 447, disciplina, in generale, il contenimento dell'inquinamento acustico. A detta norma di carattere generale (alla quale si rinvia per la definizione dei limiti quantitativi di immissioni rumorose in atmosfera e per la ricerca dei provvedimenti ordinatori di competenza sindacale in caso di superamento degli stessi) sono seguite numerose disposizioni di dettaglio; in particolare, con il D.P.C.M. 5/12/98, sono stati fissati i parametri tecnici per l'insonorizzazione degli edifici, onde rendere compatibile l'esercizio dei mestieri rumorosi con lo sviluppo della vita di relazione. Agli effetti della applicazione delle sanzioni del presente regolamento non c'è interferenza tra la normativa sanzionatoria prevista dalla legge citata, né con quella prevista dal Codice Penale. Difatti, il rumore, nel contesto dell'articolo 22 è considerato sul piano del mero disturbo della quiete, in punto di qualità di vita diminuita per i vicini, non in punto di quantità delle emissioni (per il superamento dei cui limiti di legge scattano le sanzioni della L. 447/95). La definizione degli orari d'esercizio e la produzione delle relative sanzioni, in caso di mancata osservanza, può costituire un buon riferimento, tanto per l'istruttoria del procedimento penale che possa sorgere per l'ipotesi considerata dall'art. 659 del Codice Penale, quanto per l'avvio delle misurazioni tecniche previste dalla Legge 447/95.

1. Nelle abitazioni private e nelle relative pertinenze non è consentito tenere in funzione apparecchiature o utilizzare strumenti musicali fonti di molestie e disturbo.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.
3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di immobili. Detti lavori non potranno avere inizio prima delle ore 8:00 e dovranno terminare entro le ore 20:00; gli stessi andranno rigorosamente sospesi dalle ore 13:00 alle ore 16:00.
4. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali è consentito con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle ore 07:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 24

Disciplina delle emissioni sonore nelle pubbliche strade

1. Salvo autorizzazione della autorità comunale, che dovrà contenere stringenti prescrizioni ed orari, nelle pubbliche piazze e strade non è consentito fare uso di strumenti musicali a percussione o elettrici né tenere in funzione apparecchiature o sistemi di amplificazione fonti di molestie e disturbo.
2. L'uso di strumenti musicali senza amplificazione è consentito dalle ore 11 alle 13 e dalle 17 alle 20 nelle aree pubbliche. La Giunta Comunale individua i luoghi in cui detto uso è comunque vietato.

Articolo 25

Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non deve superare la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti.

Articolo 26

Trasporto rumoroso di prodotti

1. Fatto salvo il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il trasporto di prodotti suscettibili di recare rumore va eseguito, previa adozione delle cautele idonee a ridurre l'emissione, è vietato dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00.

TITOLO III DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Sezione I: Disposizioni comuni al titolo III

Articolo 27

Disciplina sanitaria della attività produttive¹⁵

1. Manifatture, laboratori d'analisi, gabinetti medici, opifici, laboratori artigianali, officine e fabbriche che producono vapori, gas, polveri, rifiuti speciali, o altre esalazioni potenzialmente insalubri per intraprendere la specifica attività, debbono munirsi di autorizzazione sanitaria rilasciata dall'Autorità comunale previa valutazione tecnica della competente Azienda Sanitaria Locale.
2. L'autorizzazione sanitaria deve contenere le prescrizioni per l'esercizio. I locali sede di siffatte attività debbono essere munite della specifica destinazione d'uso in conformità degli strumenti urbanistici vigenti.

Articolo 28

Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dalla normativa sanitaria, da tenersi a disposizione dei frequentatori e comunque di chiunque acceda al locale aperto al pubblico e faccia richiesta di uso dei servizi stessi.
2. L'esercizio il cui servizio igienico risulti guasto o non utilizzabile determina l'obbligo inderogabile di sospendere le attività di somministrazione e la chiusura dell'esercizio fino alla restituzione a funzionalità dei servizi igienici in favore dell'utenza e del personale.

Articolo 29

Sanzioni accessorie

1. In ogni caso, nei confronti degli autori delle violazioni previste dal presente titolo III, oltre alla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al titolo IV, si applica, fin dalla prima violazione la sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ove questo ne risulti alterato. Se vi sia stato rilascio di autorizzazioni, fin dalla prima violazione, l'autorità comunale dispone la sospensione dell'autorizzazione e la revoca nei casi previsti.

Sezione II: Disciplina di compendio delle attività commerciali

¹⁵ La tematica del rilascio dell'autorizzazione sanitaria per i locali destinati all'esercizio di attività produttive, trova le sue premesse nel Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 (artt. 216-217). La normativa, di carattere generico, non pone come obbligatorio il rilascio di dette autorizzazioni. La loro importanza è tuttavia strategica per il corretto sviluppo della vita di relazione in ambiente urbano, stante la necessità di garantire che ogni attività suscettibile di recare danno alla salute venga svolta in ambienti idonei. La previsione dell'articolo in commento ha anche il pregio di scandire il percorso utile al rilascio dell'autorizzazione.

Articolo 30
*Obbligo di vendita*¹⁶

1. Tanto su area privata, quanto su area pubblica, gli esercenti il commercio di prodotti alimentari e non alimentari ed i titolari di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, nonché gli artigiani, hanno l'obbligo di vendere, ai clienti che si presentino per l'acquisto, i propri prodotti, curando di servire la clientela secondo l'ordine di precedenza cronologica della richiesta.
2. In nessun caso possono essere obbligatoriamente abbinati per la vendita, esclusivamente congiunta, più prodotti, sia della stessa, che di diversa tipologia; detti abbinamenti possono avere una mera finalità promozionale e non debbono mai trasformarsi in una forma di coazione di volontà dell'acquirente o di condizionamento delle sue scelte per reale o putativa obbligatorietà dell'acquisto congiunto dei prodotti.

Articolo 31
Esposizione dei prezzi

1. Oltre agli esercenti la vendita, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande che esercitano la ristorazione, nonché gli artigiani che effettuano la vendita di prodotti alimentari esclusivamente di propria produzione, hanno l'obbligo di esporre tabelle recanti menu e prezzi.

Articolo 32
Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, esercitare l'attività in forma itinerante, esclusivamente nelle aree appositamente delimitate con provvedimento dell'autorità comunale.
2. È comunque vietato:
 - esercitare il commercio in forma itinerante al di fuori delle aree definite dal provvedimento di cui al precedente comma 1;
 - depositare le merci in vendita sul suolo pubblico;
 - posizionare, nelle aree autorizzate, i veicoli o le strutture di vendita in condizioni contrastanti con le vigenti norme in materia di circolazione stradale;
 - sostare nello stesso punto per più di un'ora nella stessa giornata, trascorsa la quale i veicoli o le strutture di vendita devono essere spostati e posizionati a non meno di 500 metri dal punto precedentemente occupato;
 - sostare a meno di 500 metri dalle aree di mercato nei giorni di svolgimento;
 - a salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, l'attività non può esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 300 dal perimetro di ospedali, scuole o altri luoghi di cura, di culto e di cimiteri o a 100 metri da edifici e monumenti d'interesse storico artistico;

¹⁶ Il D.lgs 114/98 nel sancire, all'articolo 3, l'obbligo di vendita ha ommesso di definire la sanzione per ipotesi in cui il rivenditore, per qualsivoglia motivo avesse l'intenzione di non vendere un prodotto di cui abbia disponibilità. Inoltre la norma, oltre ad assoggettare a sanzione una ipotesi trascurata dal legislatore provvede a sanzionare il mancato disbrigo della clientela secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta. Nel tessuto del medesimo articolo, al comma successivo si mira ad impedire che i commercianti possano impunemente determinare uno stato di coazione psichica in danno del cliente, costringendolo ad acquistare obbligatoriamente un prodotto verso cui vi sia carenza di domanda congiuntamente ad un prodotto per il quale l'interesse della clientela sia elevato.

- iniziare l'attività prima delle ore 8 e concluderla dopo le ore 20.
- 3. Sono interdetti al commercio itinerante i parchi ed i giardini pubblici aperti o recintati, compresi i viali e le strade che li attraversino. E' tuttavia consentita la vendita di caldarroste, sorbetti, gelati e altri simili prodotti, purché effettuata con veicoli di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e ASL, ed in possesso della prescritta autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Articolo 33

Autorizzazioni stagionali

1. Le autorizzazioni stagionali per la vendita in forma itinerante e per la somministrazione di alimenti e bevande in sede fissa possono essere rilasciate per un periodo non inferiore a mesi due e comunque non superiore a mesi sei.
2. L'autorità comunale, tenuto conto degli aspetti geomorfologici, economici, sociali e turistici del territorio, con separato provvedimento, individua la decorrenza del periodo autorizzabile di cui al precedente comma 1.
3. L'esercizio stagionale espletato fuori dal periodo individuato è punito a norma del presente regolamento oltre che agli effetti delle normative nazionali di settore vigenti.

Articolo 34

Imprenditore artigiano: disciplina e divieti

1. Gli imprenditori artigiani secondo le norme del presente regolamento sono suddivisi in due categorie e sono soggetti all'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 27 del presente regolamento:
 - e) operatori che producono e vendono generi alimentari;
 - f) operatori che producono beni ed effettuano servizi non compresi nel settore alimentare.
2. Gli imprenditori di cui al precedente capo a) sono assoggettati alla seguente disciplina:
 - l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita per asporto dei propri prodotti, con divieto assoluto di consumo o somministrazione sul posto¹⁷;
 - l'attività potrà essere esercitata esclusivamente nei locali adibiti a laboratorio o altro ad esso attiguo e comunicante; è vietato qualsiasi utilizzo di altro locale o l'occupazione di suolo pubblico antistante i predetti locali con tavoli e sedie¹⁸;
 - all'interno degli esercizi l'imprenditore può installare apparecchi di distribuzione automatica per la vendita di prodotti alimentari e non, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs 114/98;
 - gli orari d'esercizio delle attività in argomento, da osservarsi scrupolosamente, sono disciplinati da apposito provvedimento dell'Autorità comunale, previo parere delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese, del commercio e dei lavoratori dipendenti.

¹⁷ Sovente si verifica che i laboratori artigianali, per superare le difficoltà insite nel rilascio di autorizzazioni per le attività di somministrazione (contingentate dalla L. 287/91), dissimulano una attività di somministrazione abusiva, dietro copertura di esercizio di attività artigianale. A tal fine, per impedire che vengano aggirati gli obblighi di legge, occorre normare l'attività di esercizio della vendita di prodotti artigianali costringendo l'esercente ad una rigorosa vendita per asporto. Per l'effetto è opportuno prevedere uno specifico divieto d'installazione di qualsiasi struttura fissa o mobile (banchi a muro, sedie, tavoli e suppellettili varie) funzionalizzata al consumo sul posto e somministrazione dei prodotti venduti.

¹⁸ Il divieto indicato al capoverso in commento è consequenziale alle finalità indicate nella nota precedente. Ovviamente sarà consentito all'imprenditore artigiano occupare suolo pubblico, in conformità alle norme regolamentari, con elementi di arredo urbano o con gli apparecchi automatici di distribuzione.

3. Gli imprenditori di cui al precedente capo b) sono assoggettati alla seguente disciplina:
- l'attività deve essere limitata esclusivamente alla vendita dei beni prodotti nei propri laboratori e fornitura di servizi effettuati dall'imprenditore o suo collaboratore;
 - gli orari d'esercizio delle attività in argomento e la fissazione di turni obbligatori di apertura in giornate festive sono disciplinate da apposito provvedimento dell'Autorità comunale, previo parere delle organizzazioni locali di categoria¹⁹.
 - l'attività di autoriparazione non può essere effettuata sulla strada e sulle sue pertinenze.

Articolo 36

Imprenditore agricolo²⁰: disciplina

1. L'imprenditore agricolo può esercitare la propria attività in sede fissa, nelle aree mercatali o in forma itinerante nel rispetto delle norme definite agli articoli **14 e 36** del regolamento previa comunicazione prevista dalla vigente normativa nazionale.
2. L'imprenditore agricolo deve indicare in modo chiaro il prezzo dei prodotti posti in vendita e osservare turni ed orari di chiusura secondo il calendario previsto per gli esercizi commerciali.
3. L'imprenditore agricolo oltre alla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda può vendere anche prodotti agricoli non provenienti dalla propria azienda a condizione che tali merci non superino il quarto dei prodotti complessivamente posti in vendita.
4. La valutazione dei quantitativi utili alla determinazione della prevalenza, definita al precedente comma, va dimostrata all'atto dell'accertamento.
5. Ferme restando le sanzioni previste dal D.lgs 114/98, in ricorrenza delle condizioni previste dall'articolo 4, comma 8, del D.Lgs. 228/2001, la violazione alle prescrizioni contenute nel presente articolo sono punite a norma del Regolamento.

Articolo 37

Vendita di giornali²¹

¹⁹ Si noterà la differenza strutturale tra la previsione in commento e quella speculare prevista per gli artigiani che producono e vendono generi alimentari; nell'ipotesi in commento ci si preoccupa di offrire al Comune lo strumento utile a disciplinare i turni di apertura di particolari imprese artigianali (quali le imprese di autoriparazione disciplinate dalla Legge 122/1992) la cui attività può qualificarsi in termini di servizio di pubblica utilità.

²⁰ Il D.lgs 18/05/2001 n. 228 ha tacitamente abrogato la precedente disciplina relativa all'imprenditore agricolo ed ha riordinato completamente, al suo articolo 4, la materia. Il Decreto (all'art. 1) formula, in primis, una nuova definizione dell'imprenditore agricolo, in sostituzione dell'art. 2135 del Codice Civile, "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse..." precisando, poi, che per attività connesse si intendono le attività esercitate dallo stesso imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione, che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo, del bosco o dall'allevamento di animali, nonché attività dirette alla fornitura di beni e servizi, mediante l'utilizzo di attrezzature o risorse dell'azienda, comprese le attività di ricezione ed ospitalità (agriturismo). La normativa introduce il concetto di "prevalenza" nell'attività di commercializzazione di prodotti ottenuti dalla coltivazione dei fondi, senza che il legislatore si sia preoccupato di individuare i parametri da adottare per determinare detta prevalenza. Nel compiere detta operazione di determinazione del concetto di prevalenza la normativa fornisce, all'articolo 4 comma 8, un parametro per individuare la "prevalenza" quantificandola sull'ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti nell'anno solare precedente. E' intuitivo che detto criterio appare poco calzante alla realtà e per l'effetto destituito di ogni efficacia. Nel cercare soluzioni praticamente perseguibili, si propone, con l'articolo in commento, di spostare la fase di controllo della "prevalenza" ad una fase empirica al momento della vendita. Il Comune dovrà correre ai ripari e provvedere subito a ben definire la prevalenza dei prodotti su quelli posti in vendita e non provenienti dai fondi coltivati dall'imprenditore agricolo.

1. La vendita di giornali e periodici presso bar, medie strutture di vendita, tabacchi e distributori di carburanti è consentita, previo rilascio di apposita autorizzazione.
2. È vietato esporre al pubblico materiali e riviste di contenuto pornografico.
3. I rivenditori di stampa quotidiana e periodica che esercitano a carattere esclusivo detta attività seguono il calendario dei turni e degli orari di apertura predisposto dall’Autorità comunale; i rivenditori di giornali che esercitano detta attività a carattere non esclusivo sono tenuti all’osservanza degli orari e dei turni di apertura previsti per l’attività prevalente.
4. Negli esercizi commerciali - anche di vicinato - con limite minimo di superficie di vendita pari a 120 metri quadrati, adibiti per almeno i tre quarti dell’intera superficie, alla vendita di libri è consentita la vendita di giornali e periodici.

Articolo 38

*Distributori di carburante*²²

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti e di oli minerali sono tenuti ad osservare il calendario dei turni di chiusura, nonché gli orari di esercizio predisposti con provvedimento dell’Autorità comunale, emanate in esecuzione delle direttive regionali in materia.
2. Per le ipotesi di violazione alle prescrizioni contenute nel presente articolo, oltre alla sanzione pecuniaria è prevista la sanzione accessoria della cessazione immediata dell’attività, fin dalla prima violazione, nonché della sospensione dell’autorizzazione per giorni cinque nei casi di reiterazione disciplinati dal presente regolamento.

Sezione III: Disciplina di compendio delle attività di Polizia Amministrativa²³

Articolo 39

Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: prescrizioni

²¹ Il Decreto Legislativo 24 aprile 2001 n. 170, recante la nuova disciplina per la diffusione della stampa quotidiana e periodica, è stato emanato in attuazione della delega prevista dall’art. 3 della Legge 13 aprile 1999 n. 108 per il riordino del sistema di diffusione della stampa periodica e quotidiana. Con quest’ultima normativa era iniziata una fase sperimentale per la vendita di giornali e periodici presso bar, medie strutture di vendita, tabacchi, distributori di carburanti, al fine di verificare eventuali variazioni sul mercato della stampa con la vendita di quotidiani e riviste congiuntamente ad altri e diversi prodotti nei predetti esercizi commerciali. Il provvedimento non prevede alcun sistema sanzionatorio per le violazioni alla normativa, però l’art. 9 ha stabilito che “*Per quanto non previsto dal presente Decreto, si applica il Decreto Legislativo n. 114/98*”. Altra importante considerazione va fatta relativamente al concetto di “prevalenza”, adoperato dal legislatore senza indicare alcun parametro per la sua determinazione (rispetto ad altri settori); tali parametri dovranno anche in questo caso essere individuati dal regolamento.

²² Con D.lgs n. 32/98 sono state demandate alle regioni competenze esclusive anche in materia di fissazione di turni ed orari di esercizio degli impianti di distribuzione di carburante. Ove le Regioni, nel disciplinare tale materia, abbiano omesso di fissare le sanzioni amministrative per le violazioni considerate dall’articolo in commento, può provvedervi il regolamento comunale.

²³ La Corte Costituzionale, con sentenza n. 206 del 06/06/01, su ricorso presentato dalla Regione Veneto -in ordine alla lesione di prerogative regionali costituzionalmente garantire consumatasi con l’art. 40 comma 1 lettera f) del D.lgs 112/98 - ha negato la competenza statale a regolamentare la materia della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Per l’effetto, il tanto agognato regolamento di attuazione della L. 287/91, non potrà essere emanato, stante la citata pronuncia che ha statuito in ordine alla natura regionale ed esclusiva di detta competenza.

1. Nei pubblici esercizi - autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge 25 agosto 1991, n°287 per la tipologia b) dell'articolo 5 - v'è facoltà di somministrare prodotti di gastronomia previo esclusivo riscaldamento, a condizione che la preparazione e la cottura non avvenga sul posto e che sussistano le condizioni igienico sanitarie del locale.
2. Nei locali in cui si svolge attività d'intrattenimento e svago può essere rilasciata autorizzazione per la somministrazione accessoria di alimenti e bevande - ai sensi della Legge 287/1991- per la tipologia c) dell'articolo 5, secondo i criteri previsti dal comma 6, dell'articolo 3 della stessa legge qualora l'attività d'intrattenimento sia prevalente; l'attività è prevalente quando la superficie utilizzata per l'attività d'intrattenimento e svago sia pari, almeno, ai tre quarti della superficie complessiva del locale; la somministrazione può essere effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce dell'attività d'intrattenimento e svago²⁴.
3. In tutti i locali in cui viene effettuata attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è consentita l'installazione di apparecchi automatici da gioco in numero non superiore a 3, previo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza; oltre alle sanzioni previste dal regolamento, il superamento del limite numerico indicato al presente comma configurerà l'attivazione di una sala giochi abusiva.
4. In tutti i locali in cui viene effettuata attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, è possibile eseguire musica esclusivamente d'ascolto, dal vivo o a mezzo apparecchi automatici o video proiettori, previa comunicazione al competente ufficio comunale²⁵.
5. L'attività di somministrazione, svolta in strutture private a mezzo di società di catering²⁶, in occasione di meeting, convegni o altre riunioni, private e pubbliche, è soggetta alla mera autorizzazione sanitaria di locali e delle strutture nonché alla certificazione di prevenzione incendi, ove la struttura ricettiva sia destinata ad ospitare un numero di persone superiore alle 100 unità.

Articolo 40

Sale giochi: prescrizioni

1. Le sale da gioco autorizzate a norma della vigente normativa sono obbligate, per l'esercizio delle attività al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - possono essere aperte al pubblico dalle ore 10:00 alle ore 22:00 con giornata di chiusura settimanale facoltativa;
 - ne è vietato l'accesso ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne²⁷;
 - debbono essere situate ad una distanza non inferiore a 300 metri dai luoghi di culto o da case di cura o di riposo;
 - debbono avere superficie minima pari a metri quadrati 25.

²⁴ Com'è noto, l'articolo 3 della Legge n. 287/91, prevede, al comma 4, la fissazione dei parametri numerici finalizzati a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili. Da tali limiti numerici sono escluse le attività di somministrazione di alimenti e bevande individuate al comma 6, dell'articolo 3. Senza inerparsi in percorsi di rinvii normativi ardui, occorre tener presente che, sovente, per aggirare l'ostacolo del contingentamento numerico previsto dalla citata normativa, gli operatori ricorrono all'apertura di locali d'intrattenimento e svago (vedi articolo 5 comma 1 lettera c) L. 287/91) senza che assuma natura prevalente sulla somministrazione detta attività. È opportuno, pertanto, creare una norma di sbarramento che, delimitata l'entità fisicamente stimabile della "prevalenza", ponga un freno alla citata distorsione interpretativa. In tal senso il parametro che si suggerisce nella norma in commento potrà essere rivisto.

²⁵ Non è superfluo precisare che laddove vengano allestite apposite sale al fine di costituire intrattenimento mirato degli avventori, occorrerà la specifica licenza ex art. 68 T.U.L.P.S.

²⁶ In tale caso l'autorizzazione prevista dalla Legge n. 287/91 è richiesta per la sola società di catering.

²⁷ Si rammenta, in questa ipotesi al fine di riprodurre l'indicazione in tutti i casi simili, che le prescrizioni limitative delle attività dei privati vengono fatte, nel pubblico interesse, ai sensi dell'art. 9 T.U.L.P.S.

2. Le sale da gioco debbono tenere esposte in luogo ben visibile: l'autorizzazione amministrativa, le tariffe e la tabella dei giochi leciti.

Articolo 41

Circoli privati²⁸: prescrizioni

1. Nei circoli privati è consentito espletare attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci iscritti e tesserati, nonché la installazione di apparecchi da gioco automatici e semi automatici.
2. Il legale rappresentante del circolo deve tenere, a disposizione degli organi di vigilanza, nei locali del circolo stesso, la seguente documentazione:
 - statuto ed atto costitutivo, regolarmente registrati;
 - registro dei soci, regolarmente vidimato dal legale rappresentante;
 - titolo autorizzatorio per la somministrazione, ove svolta;
 - atto di affiliazione ad Enti o organizzazioni nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno;
 - autorizzazione di cui all'articolo 86 T.U.L.P.S., ove siano installati giochi automatici o semi automatici.
3. All'esterno del circolo non potranno essere collocate pubblicità né insegne o iscrizioni diverse dalla denominazione sociale dell'associazione; sulla porta d'ingresso, ben visibile dall'esterno, dovrà essere affisso cartello indicante il divieto d'ingresso ai non soci²⁹.
4. Allo scopo di garantire il corretto sviluppo delle attività associative è consentito, ammettendo la partecipazione dei soli soci, effettuare trattenimenti danzanti o musicali nei locali del circolo; ognuno dei predetti trattenimenti andrà registrato nei libri sociali.
5. Gli organismi di vigilanza hanno facoltà d'ingresso, durante le ore di apertura del circolo, per effettuare controlli ed ispezioni.

Articolo 42

Locali di trattenimento e svago

1. I luoghi di pubblico spettacolo adibiti a sale da ballo, discoteche, rappresentazioni teatrali e musicali all'aperto non possono essere attivati a distanza inferiore a metri 500 da luoghi di cura e di riposo.
2. I pubblici spettacoli e trattenimenti di cui al precedente comma 1, potranno avere luogo dalle ore 16:00 alle ore 02:00, fermo il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della quiete pubblica contenute nel precedente articolo 22.
3. Nei locali di pubblico spettacolo è consentita l'installazione di apparecchi automatici da gioco in numero non superiore a 6, previo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza; oltre alle sanzioni previste dal regolamento, il superamento del limite numerico indicato al presente comma configurerà l'attivazione di una sala giochi abusiva.
4. E' vietato l'accesso ai minori di anni 14 non accompagnati da persona maggiorenne³⁰.

²⁸ Con D.P.R. 4/4/01 n. 235 è stata disciplinata il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati. In particolare la normativa raccorda in due tipologie le autorizzazioni per detta attività; i circoli affiliati ad Enti o Organizzazioni nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno possono somministrare alimenti e bevande presso la sede del circolo beneficiando di un regime semplificato di natura assentiva. Gli altri circoli, sprovvisti di detta affiliazione, debbono, viceversa presentare istanza per il rilascio di una tipica (sottoposta a contingentamento) autorizzazione prevista dalla L. 287/91. Per i dettagli si compie rimando alla normativa citata.

²⁹ Il predetto obbligo nasce dal D.M. 17/12/1992 n. 564, ove all'articolo 4 estende, espressamente, ai circoli privati, l'obbligo della "sorvegliabilità" definendo le caratteristiche minimali dei locali.

Articolo 43
Spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate dal Comune.
2. Ove concorrano più domande, per il medesimo sito e per lo stesso periodo, l'assegnazione avverrà nel rispetto dell'ordine di anzianità di presenze ed, a parità di titolo, secondo l'ordine di presentazione delle istanze al protocollo generale del Comune.
3. Le singole concessioni, relative alle aree pubbliche, avranno la durata massima di tre mesi, senza la possibilità di proroga. Trascorso il termine della concessione i luoghi dovranno rimanere sgombera ed in completo riposo almeno per giorni trenta dall'effettivo sgombero, con facoltà del Comune di non accordare, in caso di inottemperanza quale sanzione accessoria, l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.
4. Tutte le attività degli spettacoli viaggianti debbono concludersi entro le ore 24:00 ed a partire dalle ore 23 il volume della musica dovrà essere sensibilmente ridotto
5. L'accesso ai minori di anni 14 è consentito solo se accompagnati da persona maggiorenne.

Articolo 44
Esercizio di autorimessa³¹

1. L'esercizio di rimessa di veicoli è soggetto a denuncia d'inizio d'attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90 con obbligo di assicurare il servizio lungo l'intero arco delle ventiquattro ore.
2. Gli esercenti di rimessa hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta data d'ingresso e d'uscita, nonché modello e targa di ciascun veicolo escludendo dall'annotazione solo i veicoli ricoverati nel limite massimo di due giorni e quelli con contratto di custodia.
3. L'esercente che non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo è punito a norma di regolamento; nell'ipotesi del comma 1, oltre alle sanzioni pecuniarie, si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività e chiusura dell'esercizio.

Articolo 45
Noleggio di veicoli senza conducente³²

1. L'esercizio di noleggio di veicoli senza conducente è soggetto a denuncia d'inizio d'attività ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.

³⁰ Si rammenta, in questa ipotesi al fine di riprodurre l'indicazione in tutti i casi simili, che le prescrizioni limitative delle attività dei privati vengono fatte, nel pubblico interesse, ai sensi dell'art. 9 T.U.L.P.S.

³¹ Con D.P.R. 19/12/2001 n. 480 è stato semplificato il procedimento di autorizzazione per l'esercizio di attività di rimessa dei veicoli estrapolando tale tipologia di attività dal contesto dell'art. 86 del T.U.L.P.S. La semplificazione ha, per altro, abrogato l'art. 196 del Reg. Es. al T.U.L.P.S. che prevedeva l'obbligo del registro. Nel semplificare, il legislatore, ha tralasciato il problema delle sanzioni, oggi come oggi, attivabili solo in punto di regolamento di Polizia Urbana.

³² Con D.P.R. 19/12/2001 n. 481 è stato semplificato il procedimento di autorizzazione per l'esercizio di attività di noleggio dei veicoli estrapolando tale tipologia di attività dal contesto dell'art. 86 del T.U.L.P.S. Anche in questo caso, nel semplificare, il legislatore, ha tralasciato il problema delle sanzioni, oggi come oggi, attivabili solo in punto di regolamento di Polizia Urbana.

2. L'esercente che non ottemperi alle prescrizioni del presente articolo è punito a norma di regolamento; oltre alle sanzioni pecuniarie, si applica la sanzione accessoria della cessazione dell'attività e chiusura dell'esercizio.

Articolo 46

Mestieri girovagi³³ e parcheggiatori

1. Chi esercita un mestiere girovago deve comunicare al Comune l'intenzione di svolgere la propria attività sul territorio comunale indicando il periodo e l'ubicazione del sito ove dette attività s'intende svolgere.
2. L'esercizio dei mestieri girovagi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovagi di suonatore, cantante e simili è consentito, solo nelle aree destinate alla circolazione dei pedoni quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale ed alla quiete pubblica.
4. È vietato l'esercizio del mestiere di parcheggiatore con e senza custodia di veicoli, su suolo pubblico, in difetto di atto di concessione da parte dell'Ente proprietario della strada³⁴; alla sanzione pecuniaria, prevista dal presente regolamento, consegue la sanzione accessoria del sequestro dei beni e delle cose affidate dall'utente al parcheggiatore abusivo, finalizzata alla immediata restituzione all'avente titolo.

Articolo 47

Cose antiche o usate³⁵

1. Ferma la disciplina del D.Lgs. 114/98, il commercio di cose antiche o usate può essere effettuato previa presentazione al Comune di una dichiarazione preventiva.
2. Non è sottoposto all'obbligo di dichiarazione preventiva l'operatore che ponga in vendita oggetti antichi ed usati privi di valore o di valore esiguo.
3. E' da intendersi di valore esiguo l'oggetto usato o antico che abbia un valore commerciale di €50 (cinquanta).

³³ Con D.P.R. 28/05/2001 n°311 è stato abrogato l'articolo 121 commi 1 e 2 del T.U.L.P.S.; pertanto le molteplici attività che rientrano nei mestieri girovagi non sono più soggette ad autorizzazione. Opportuno appare, tuttavia, mantenere una sia pur minima attività conoscitiva del fenomeno da parte dell'Amministrazione comunale; per tale finalità si è ritenuto di poter introdurre, nel contesto del regolamento l'obbligo di comunicazione informativa.

³⁴ Il problema dei parcheggiatori abusivi è diventato più spinoso, che per il passato, con l'entrata in vigore del citato D.P.R. 28/05/2001 n. 311. Difatti l'abrogazione, avendo eliminato il profilo professionale di parcheggiatore, in guisa di mestiere girovago, ha escluso la possibilità di sanzionare il "parcheggiatore abusivo". Unica strada percorribile, per riconquistare terreno in punto di controllo del fenomeno, è la previsione delle sanzioni nel regolamento.

³⁵ Con D.P.R. 28/05/2001 n. 311 è stato aggiunto un ulteriore comma all'articolo 247 del Reg. Es. al T.U.L.P.S. che ha escluso l'obbligo della registrazione (ai sensi dell'art. 126 T.U.L.P.S.) e della tenuta del registro (art. 128 T.U.L.P.S) per il commercio di cose antiche o usate prive di valore o di valore esigui. Il legislatore, tuttavia, non ha definito la soglia di "esiguità" del valore del bene oggetto di vendita, così lasciando nel vago e nell'indeterminatezza l'applicazione della normativa. Detto limite è emendabile facendo specificazione del valore esiguo in sede di regolamento di Polizia Urbana. Resta inteso che l'attività di vendita è comunque, indipendentemente dagli obblighi previsti dal T.U.L.P.S. o dal regolamento, soggetta alle regole del D.lgs 114/98.

Articolo 48

Sagre ed altre riunioni straordinarie

1. Lo svolgimento delle sagre e di altre riunioni straordinarie è libero e non soggetto ad autorizzazione preventiva di pubblica sicurezza³⁶.
2. Per lo svolgimento delle stesse, relativamente alle strutture ed alle attrezzature utilizzate, allorché la stessa abbia ad oggetto, tra l'altro, la preparazione, somministrazione e consumo di alimenti e bevande sul posto, l'organizzatore è tenuto a richiedere, l'autorizzazione sanitaria di cui al precedente articolo 27, nonché l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 3 comma 6 L. 287/91; previa iscrizione al R.E.C. per la medesima attività di somministrazione.
3. In occasione di sagre, fiere ed altre riunioni straordinarie a carattere religioso, benefico o politico non occorre l'iscrizione al R.E.C. per colui che somministra alimenti e bevande. È comunque necessario richiedere l'autorizzazione amministrativa per detta attività ai sensi dell'articolo 3 comma 6 della L. 287/91.
4. L'attività di vendita di prodotti del settore alimentare, non svolta in occasione delle riunioni, indicate nei precedenti commi 2 e 3, è soggetta comunque alle disposizioni del titolo X del D. Lgs. N. 114 del 31 marzo 1998.
5. Le tombole o le pesche di beneficenza sono ammesse nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 26 ottobre 2001 n°430.

Articolo 49

*Attività ricettive*³⁷

³⁶ Con D.P.R. 28/05/2001 n. 311 è stato abrogato l'articolo 103 del T.U.L.P.S. Pertanto è stato radicalmente eliminata dall'ordinamento l'obbligo di ottenere preventiva autorizzazione per lo svolgimento delle riunioni straordinarie di persone in aree pubbliche. Tuttavia, in considerazione della circostanza che le sagre vengono svolte allo scopo di promuovere prodotti alimentari locali e che la loro preparazione e somministrazione al pubblico deve essere controllata, almeno in punto di premessa, dal punto di vista igienico-sanitario, si ritiene di dover assoggettare ad obbligo di autorizzazione le strutture, le attrezzature e l'intera area di svolgimento della manifestazione. Inoltre, con la Legge finanziaria per l'anno 2002, all'articolo 52 comma 17, è stato stabilito che non si applicano le disposizioni previste dal D.lgs 114/98 alle sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso, benefico e politico; ne consegue che, non solo è libera l'attività di somministrazione di cui al precedente capoverso, ma è libera anche la vendita al dettaglio svolta sia in locali privati, sia su aree pubbliche in occasione delle predette riunioni straordinarie.

Si rammenta, altresì, che legge 23/12/2000 n. 388 (finanziaria 2001) all'articolo 42 comma 14 ha eliminato l'obbligo del libretto sanitario, di cui all'articolo 14 della L. 283/62, per coloro che prestino la propria attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, a carattere non professionale, durante lo svolgimento delle sagre, fiere e manifestazione a carattere religioso, benefico o politico.

³⁷ La legge 29 marzo 2001 n. 135, recante la "*Riforma della legislazione nazionale del Turismo*" ha prodotto un significativo rinnovo del settore turistico, innovandone i principi fondamentali e semplificando le procedure amministrative per l'apertura e gestione delle strutture ricettive.

La norma, presenta, comunque, delle significative lacune, ad esempio, viene prescritto che la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore agli otto giorni e senza limiti di durata fino ad 1 anno deve essere comunicata al Sindaco (è stato, infine, sostituito il comma 3 dell'art. 17-ter del T.U.L.P.S., prevedendo soprattutto la non esecuzione dell'ordine di sospensione dell'attività qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le procedure amministrative) in ordine a detti profili si ritiene che sia necessario disciplinare nel regolamento di Polizia Urbana, quali siano le condizioni che possano determinare la non esecuzione del provvedimento per l'avvio delle procedure predette. Nell'ambito di tale regolamentazione dovrebbero essere anche precisate sia le modalità di comunicazione al Comune della chiusura dell'esercizio sia, per quanto attiene la revoca dell'autorizzazione (art. 9 comma 4) sia per la determinazione della "comprovata necessità" in caso proroga per l'apertura, e sia la definizione dei termini da assegnare per i "tempi stabiliti" per regolarizzare l'attività (art. 9 comma 4 lett. c). Si evidenzia, infine, che viene espressamente prevista (art. 11/2) l'inapplicabilità dell'art. 99 T.U.L.P.S. alle imprese ricettive, che prevedeva la revoca della licenza per la chiusura dell'esercizio per un periodo superiore agli otto giorni senza preavviso.

1. L'apertura ed il trasferimento di sede di esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione del Comune sede dell'esercizio.
2. L'autorizzazione abilita anche ad effettuare la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate ed ai loro ospiti, nonché a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.
3. Il titolare dell'autorizzazione, nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, deve immediatamente presentare comunicazione scritta al protocollo generale del Comune, a mezzo servizio postale ovvero con mezzi informatici o telematici, mediante fax o con consegna personale.
4. Il titolare dell'autorizzazione deve attivare l'esercizio entro centottanta giorni dal rilascio della stessa; tale termine può essere prorogato previa richiesta espressa in caso di necessità determinata da caso fortuito o forza maggiore, comprovati e non dipendenti dalla volontà del titolare.
5. Qualora venga accertato il venir meno della rispondenza dei locali alla vigente normativa, il titolare viene sospeso dall'attività con provvedimento dell'Autorità comunale; si procederà alla revoca dell'autorizzazione se il titolare non provveda a rimuovere le cause di sospensione entro il termine di 180 giorni dalla notifica del provvedimento.

Articolo 50

Vendita per asporto di bevande refrigerate

E' vietata a partire dalle ore 15 qualsiasi forma di vendita o di somministrazione per asporto di bevande refrigerate, alcoliche e non, contenute in recipienti di vetro.

Articolo 51

Esposizione di generi alimentari per la vendita

La esposizione, all'esterno dei punti vendita, di prodotti del settore alimentare è vietata se gli stessi non sono garantiti, con idonea copertura (trasparente), dal deposito di polvere e dal gas provenienti dalla circolazione stradale.

TITOLO IV

DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 52

Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà

1. Il controllo sul rispetto delle norme del regolamento appartiene a tutti gli organi competenti, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81.
-

2. In ragione della peculiarità territoriale dello stesso, in via prioritaria, il controllo compete al personale di Polizia Locale, quale che sia la sua forma di organizzazione³⁸, nell'ambito del territorio di vigenza del regolamento.
3. Le attività di controllo sull'osservanza del Regolamento e di repressione dei comportamenti vietati avvengono:
 - d'iniziativa del personale di Polizia Locale;
 - su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che demanda alla Polizia Locale per la verifica delle condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
 - su segnalazione di Enti o Autorità preposte alla verifica del possesso delle condizioni per l'esercizio di attività soggette ad autorizzazione;
 - su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino.
4. Sulla scorta degli atti di accertamento sanzionatorio eseguiti dai soggetti deputati al controllo, nei casi previsti dalle singole disposizioni del presente regolamento, entro il termine massimo di 10 giorni dalla trasmissione di copia del verbale di accertamento, l'Autorità comunale, per il tramite del dirigente competente, dispone, con ordinanza, l'applicazione delle sanzioni accessorie di natura interdittiva tassativamente determinate nel seguente elenco:
 - obbligo di sospensione immediata dell'attività;
 - rimozione delle opere abusive e ripristino dello stato dei luoghi;
 - sospensione dell'attività autorizzata per un periodo da un minimo di giorni 1 ad un massimo di giorni 20, quando l'attività illecita, ancorché irregolare, possa essere regolarizzata con ravvedimento operoso del trasgressore;
 - chiusura definitiva dell'esercizio e revoca delle autorizzazioni, quando siano venuti meno definitivamente i requisiti di esercizio o vi sia stata prosecuzione dell'attività, nonostante la sospensione.
5. L'ordinanza, munita della formula esecutiva, possiede i caratteri della esecutorietà e comporta l'obbligo di disporre, a cura dell'organismo di controllo demandato per l'esecuzione, la sua esecuzione coattiva, con esecuzione di sequestro, in via amministrativa, ove necessario.
6. Della necessità di dare corso alla esecuzione coattiva viene comunicata notizia alla Autorità comunale per il recupero delle spese derivanti dalle esecuzioni in danno.

Articolo 53

Principi regolanti l'applicazione ed importo delle sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salva l'applicazione della disciplina di dettaglio contenuta nelle norme del presente titolo, la applicazione delle sanzioni amministrative previste per le violazioni alle norme del presente

³⁸ Preliminarmente va fatto osservare che la previsione contenuta nel presente comma sia ripetitiva rispetto a quella espressa al comma n. 4 dell'articolo 1 del regolamento; di contro va rimarcato che, come esposto in sede di commento alla norma citata, la previsione in detta sede è meramente eventuale e strumentale alla soluzione del problema dell'armamento della Polizia Municipale. In questo ambito, sicuramente più coerente sul piano sistematico, si evita, di proposito, di parlare tanto di corpo, quanto di servizio di Polizia Municipale; la scelta appare evidente ed è dettata da una serie di variabili così evidenziabili:

- il servizio di Polizia Municipale potrebbe essere gestito in forma associata e pertanto il confine operativo per il personale di Polizia Municipale potrebbe essere più ampio rispetto all'area di vigenza del regolamento di Polizia Urbana;
- la Polizia Municipale potrebbe essere, sulla scorta della legge 65/86, stante l'insufficienza numerica degli agenti, organizzata in servizio, piuttosto che in corpo;
- l'approvazione del regolamento potrebbe essere superata dalla formazione di un nuovo assetto ordinamentale della Polizia Municipale, tanto al livello nazionale, quanto a livello regionale, pertanto una formulazione generica potrebbe consentire una perpetuazione della validità dell'articolo in commento, indipendentemente dalla forma che potrebbe assumere l'organismo locale deputato al controllo.

regolamento è disciplinata dai principi contenuti nella L. 689/81 ed è assoggettata alle sue norme procedurali³⁹.

2. In tutte le ipotesi di violazioni contemplate dal presente regolamento è sempre ammesso il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria entro il termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, nella misura del doppio del minimo o di un terzo del massimo edittale, ove più favorevole, secondo le modalità indicate nel processo verbale di accertamento⁴⁰.
3. L'importo della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per le violazioni alle norme del presente regolamento è compresa nei limiti edittali da €25 ad €500, così come stabilito dall'art.7-bis del D.L.vo 267/2000.
4. Autorità competente a ricevere gli scritti difensivi, entro 30 giorni dalla contestazione o notifica della violazione, nonché competente ad irrogare definitivamente, con ordinanza – ingiunzione, la sanzione è il Responsabile del Servizio competente per la materia della Polizia Amministrativa⁴¹.
5. Il termine per la adozione del provvedimento di definizione del procedimento introdotto con gli scritti difensivi è fissato in giorni novanta dalla data di acquisizione di questi ultimi.

Articolo 54

Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con ordinanza del dirigente del Servizio competente per la Polizia Amministrativa, viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni.
2. Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 13 della L. 689/81, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni

³⁹ Ovvio e naturale la predisposizione della norma di rinvio alla legge che disciplina il procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. Per effetto di detto richiamo non occorrerà ripercorrere attraverso norme del regolamento né principi, né procedimenti; la scelta oltre che ad avere un valore pratico ha anche una valenza logica: si evita di creare uno sviamento procedimentale dalla legge nazionale, sviamento che sarebbe potenziale premessa per un'impugnativa degli atti ingiuntivi posti sulla sua scorta.

⁴⁰ La necessità di stabilire l'ammissibilità a dare sempre corso al pagamento in misura ridotta è logica e pratica in uno. Si viene ad evitare l'equivoco in capo al cittadino se attendere o meno l'ingiunzione per dare corso al pagamento; non si può, di contro, pervenire ad una semplificazione degli importi da far pagare "in misura ridotta" rispetto alla previsione della Legge n. 689/81. La metodologia della legge (superata dal D.lgs 285/92, con riguardo alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal C.d.S.) che fissa il pagamento in misura ridotta nel doppio del minimo edittale (alternativamente alla terza parte del massimo) per quanto ostica, va necessariamente riprodotta, essendo venuto meno il procedimento semplificato previsto dal R.D. n. 383/34.

⁴¹ Dopo lunghi stimolanti e costruttivi dibattiti in ordine alla competenza all'applicazione delle sanzioni, tra Sindaco e dirigente, si ritiene che non possano più sussistere dubbi sulla competenza di quest'ultimo. Per quanto ottimamente argomentata, la soluzione di lasciare in capo al Sindaco la competenza ad adottare le ordinanze–ingiunzioni, ovvero a decidere i "ricorsi" appare superata dal tempo e dalla legge. Omesso il richiamo all'art. 107 del D.lgs 267/00, resta solo da definire quale debba essere, tra i dirigenti (o responsabili del servizio), quello incaricato dell'adozione dei provvedimenti. La soluzione proposta, assolutamente non vincolante, affonda le sue radici nel convincimento che per coerenza sistematica, debba appartenere al responsabile della Polizia Amministrativa, detta cognizione.

diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

4. La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.
5. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è archiviato.

Articolo 55

Proventi delle Sanzioni: destinazione

1. Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.
Dei suddetti proventi sanzionatori, che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di Legge, viene effettuato riparto tra le seguenti finalità:
 - nella misura del 40% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione di un fondo speciale per la creazione di meccanismi incentivanti la produttività del personale di vigilanza, al fine del miglioramento qualitativo del servizio di vigilanza, nonché della sua intensificazione sul piano quantitativo, nonché alla creazione del fondo per l'assicurazione accessoria del personale di Polizia Municipale;
 - nella misura del 30% del riscosso, le somme restano vincolate all'acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana;
 - nella misura del 30% del riscosso, le somme restano vincolate alla creazione o al miglioramento delle aree fieristiche o mercatali o al ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

Articolo 56

Abrogazioni

Il presente regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della delibera di adozione, è:

- a) pubblicato all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi;
- b) sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità;
- c) inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti.

Il regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo al periodo di pubblicazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.